

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

Il giorno 1° luglio 2020, in modalità telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, si sono incontrati:

Bally Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 04529340483), iscritta nel Registro delle Imprese di Firenze al numero 460016 di Repertorio Economico Amministrativo, con sede legale in 50129 Firenze (FI), Viale Don Minzoni, 39 e unità locali in Milano (MI); Serravalle Scrivia (AL); Noventa di Piave (VE), in persona della Dott.ssa Chiara Scalco in qualità di procuratrice (di seguito, la "Società");

e

Filcams CGIL NAZIONALE rappresentata dal Sig. Sergio Aliprandi

Fisascat CISL NAZIONALE rappresentata dalla Sig.ra Stefania Chicca

UILTucs UIL NAZIONALE rappresentata dal Sig. Emilio Fagnoli

(di seguito, le "OO.SS.")

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

PREMESSO CHE:

1. in considerazione della situazione emergenziale da Covid-19, alla luce di quanto previsto dal DL n. 18 del 17 marzo 2020, in data 1° aprile 2020, la Società ha avviato con le OO.SS. la procedura sindacale ai fini della richiesta di intervento dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale per emergenza Covid-19 come disciplinato dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 fino a zero ore, per tutti i dipendenti, per un numero massimo di 9 settimane;
2. avendo interamente fruito il periodo precedentemente concesso di 9 settimane, la Società ha presentato richiesta di intervento dell'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale per emergenza Covid-19 per un periodo ulteriore di 5 settimane;
3. avendo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino a complessive 14 settimane, la Società ha espresso l'intenzione di ricorrere, anche in forma non continuativa, dal 29 giugno 2020 e presumibilmente per ulteriori 4 settimane, all'assegno ordinario erogato dal Fondo di Integrazione Salariale per emergenza Covid-19, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 nonché ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020 (di seguito "Assegno FIS") in quanto, anche a seguito della riapertura al pubblico degli esercizi commerciali della Società, gli orari di lavoro osservati dal personale sono in ogni caso necessariamente ridotti alla luce del minor afflusso di clientela e della necessità di osservare il Protocollo per la sicurezza del 24 aprile 2020, e ciò con conseguenti rilevanti ricadute economiche, finanziarie ed organizzative;
4. pertanto, la Società, in data 1° luglio 2020 ha inviato a mezzo pec alle organizzazioni sindacali provinciali di Firenze e nazionali comparativamente più rappresentative una informativa preventiva rendendo nota la volontà di fruire dell'Assegno FIS, con riduzione di orario, per tutti i dipendenti occupati nelle unità locali in Milano (MI); Serravalle Scrivia (AL); Noventa di Piave (VE), cui sia applicabile la relativa disciplina, per un numero massimo di ulteriori 4 settimane, come previsto dall'art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, nonché ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020 rendendosi disponibile per l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali;

5. con comunicazione del 1° luglio 2020, le OO.SS. hanno riscontrato la comunicazione inviata dalla Società, rendendosi disponibili per l'esame congiunto;

Tutto ciò premesso, dando seguito all'esame congiunto, le Parti concordano quanto segue:


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione.
2. Le OO.SS. concordano sulla sussistenza delle condizioni per ricorrere all'Assegno FIS per un periodo di ulteriori 4 settimane e danno atto e condividono espressamente che la Società ha fornito un'informazione corretta e completa di ogni specifico aspetto della situazione aziendale e delle motivazioni che hanno determinato la decisione di procedere con la richiesta di Assegno FIS.
3. La Società potrà richiedere la fruizione dell'Assegno FIS per la totalità dei lavoratori cui sia applicabile la disciplina di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, nonché ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020, operativi nelle unità locali della Società in Milano (MI); Serravalle Scrivia (AL); Noventa di Piave (VE), per massimo n. 4 settimane complessive, anche non consecutive, con riduzione di orario, a decorrere dal 29 giugno 2020, così come disposto dall'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 nonché ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 52 del 16 giugno 2020.
4. La Società si impegna ad anticipare la corresponsione ai dipendenti interessati del trattamento di Assegno FIS.
5. La Società, compatibilmente con le esigenze tecniche-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, si dichiara disponibile a consentire la rotazione del personale ove possibile in base agli orari di apertura dei negozi e al *planning* di fruizione dell'Assegno FIS predisposto. La Società si impegna altresì ad applicare il "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" del 14 marzo 2020 come integrato in data 24 aprile 2020.
6. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID — 19.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto di aver esperito a tutti gli effetti la procedura ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 68 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Letto, firmato e sottoscritto

Filcams CGIL NAZIONALE

Sig. Sergio Aliprandi



Fisascat CISL NAZIONALE

Sig.ra Stefania Chicca



UILTucs UIL NAZIONALE

Sig. Emilio Fagnoli



Bally Italia S.r.l.

Dott.ssa Chiara Scalcon

